



**Comune di Volano
Provincia di Trento**

Norme per la detenzione e la circolazione di animali del Comune di Volano.

*Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27.02.2024
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30.04.2024*



Sommario

<i>Art. 1 Finalità ed ambito d'applicazione</i>	3
<i>Art. 2 Disposizioni e divieti generali</i>	3
<i>Art. 3 Uso di sostanze velenose</i>	3
<i>Art. 4 Trasporto di animali su mezzi pubblici</i>	4
<i>Art. 5 Pulizia di luoghi pubblici</i>	4
<i>Art. 6 Disturbo da animali</i>	5
<i>Art. 7 Cani</i>	5
<i>Art. 8 Gatti</i>	6
<i>Art. 9 Sanzioni</i>	6



Art. 1

Finalità ed ambito d'applicazione

1. Il Comune di Volano promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il presente capo, salvo quanto diversamente previsto, si applica agli animali d'affezione.
3. Il presente capo non si applica:
 - a. alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b. alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - c. alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 2

Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
4. Il detentore di animali, qualora, nonostante l'idonea recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, installa opportune barriere oscuranti.

Art. 3

Uso di sostanze velenose

1. È vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.



Art. 4

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. È consentito su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Volano l'accesso degli animali d'affezione, secondo le disposizioni specifiche del gestore del servizio di trasporto pubblico.
2. Il detentore degli animali sui mezzi di trasporto pubblico cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno.
3. Gli animali appartenenti a specie selvatiche o animali di comprovata pericolosità non sono trasportabili sui mezzi di trasporto pubblico.
4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi possono rifiutare, anche tramite eventuale preventiva comunicazione telefonica, il trasporto di animali ad esclusione dei cani guida per non vedenti.

Art. 5

Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati deve avere con sé sacchetti adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci. È fatto altresì obbligo di avere con sé apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti e di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via. L'attrezzatura, ossia sacchetti adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci, apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti, è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.
3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.
4. È fatto obbligo ai conduttori di animali di adoperarsi per ridurre il rischio che questi possano lordare muri di cinta, manufatti sulla pubblica via e marciapiedi, monumenti, veicoli in sosta e aiuole, a titolo esemplificativo attraverso la limitazione della totale libertà di movimento o comunque intervenendo con atteggiamenti tali da farlo desistere, quantomeno nell'immediatezza dell'azione.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia.



6. È vietato somministrare cibi ai colombi, se non nelle aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale.

Art. 6 Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. È vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.
3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.

Art. 7 Cani

1. I cani sono condotti:
 - a. al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;
 - b. al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - c. al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.

Durante la conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il guinzaglio va utilizzato ad una misura non superiore a mt. 1,50.
2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.
3. È vietato l'accesso ai cani:
 - a. in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
 - b. nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
 - c. in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet therapy;
 - d. nei luoghi di culto.
4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati anche delle opportune attrezzature. In queste aree i cani possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati, senza museruola e sotto la vigilante responsabilità dei loro accompagnatori.



5. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.
6. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina.
7. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi, dopo i previsti controlli sanitari.
8. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, possono circolare, senza guinzaglio e museruola, quando impiegati nelle rispettive attività od in altre ad esse propedeutiche.

Art. 8 Gatti

1. Per colonia felina s'intende un gruppo di gatti liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.
2. Le colonie feline stanziate sul territorio comunale sono censite dall'Amministrazione comunale.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, eventualmente avvalendosi d'Associazioni protezionistiche, per esigenze sanitarie o significative variazioni nella pianificazione urbanistica.
4. Chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti rispetta le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e pulendo la zona dove i gatti sono alimentati.

Art. 9 Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 6 del presente regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative secondo la normativa vigente.
3. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/1981, la Giunta comunale (o altro organo competente secondo la normativa provinciale), all'interno del limite minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta diverso dalla regola generale di cui all'art. 16 comma 1 della medesima legge.